Diffusione: 81.139 Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi da pag. 24

Analisi del provvedimento sull'anagrafe tributaria e sulla qualità delle informazioni

## Il saldo zero parla chiaro

## Possibile identificare il rapporto abbinato a altri dati

## DI DUILIO LIBURDI

Lettori: 203.000

e segnalazioni con valore zero consentono comunque l'identificazione di un rapporto finanziario riferibile a un contribuente. Che, abbinato ad altri elementi o ad altre movimentazioni, potrà comunque consentire all'Agenzia <u>delle</u> <u>entrate</u> di comprendere la posizione in una lista selettiva da utilizzare per i relativi controlli. L'utilizzo e la conservazione dei dati per un periodo più ampio in caso di contenzioso (si veda ItaliaOggi del 27/3/2013) può però scontrarsi con le regole attualmente vigenti in materia di raddoppio dei termini. Infine, l'incertezza sulla sorte dei rapporti nei quali sono confluite le attività scudate appare, giuridicamente, infondata. In considerazione del fatto che per chi vuol conservare la segregazione è stato introdotto un apposito prelievo.

Sono queste alcune delle osservazioni che possono essere formulate sulla base del provvedimento dell'agenzia <u>delle</u> <u>entrate</u> che ha dato di fatto l'avvio, per il prossimo ottobre, alla vera e propria anagrafe dei conti che sarà utilizzata, in via prioritaria, per l'individuazione delle posizioni considerate a «rischio» per poi, presumibilmente, costituire il punto di partenza per indagini più approfondite a supporto, per esempio, del redditometro.

Il valore numerico delle segnalazioni. Alcuni elementi indicati nella tabella allegata al provvedimento vengono valorizzati numericamente mentre altri, invece, sono oggetto di segnalazione con valore zero. Va prima di tutto chiarito che la mancata valorizzazione implica comunque la segnalazione di un rapporto esistente ma che, in prima battuta, non riporta un ammontare. Nella prima categoria, quella delle segnala-

zioni «numeriche» rientra ad esempio l'ammontare degli acquisti effettuati con una carta di credito il che, evidentemente, spiega l'eliminazione della segnalazione della stessa natura nell'ambito dello spesometro. Di fatto, il dato aggregato potrà rappresentare, in una fase successiva a quella di segnalazione, un elemento da approfondire per un accertamento fondato sul redditometro e che potenzialmente potrebbe essere in grado di sterilizzare le tanto criticate medie Istat in quanto dato analitico. Tra i rapporti senza valorizzazione, invece, rientrano i finanziamenti. Sul punto, il nuovo provvedimento deve essere letto in maniera congiunta con un documento del 2008 e cioè con il documento emesso dall'Agenzia delle entrate contenente le tipologie di rapporto come identificate dal provvedimento del 29 febbraio 2008 che regola la comunicazione all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari. Alla voce finanziamenti, il dettaglio del rapporto spiega come in questo codice devono essere compresi anche i finanziamenti soci il che, evidentemente, potrebbe avere dei riflessi sulla comunicazione il cui termine è stato recentemente prorogato al 15 ottobre 2013. In altri termini, un dato sull'esistenza di un finanziamento soci potrebbe essere già a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

L'utilizzo dei dati e la loro conservazione. Sia la norma (articolo 11 del decreto legge n. 201 del 2011) sia il provvedimento attuativo precisano in modo molto chiaro che i dati finanziari non sono utilizzati direttamente per l'accertamento ma, in prima battuta, per la formazione di liste selettive che saranno formate sulla scorta di criteri di rischiosità fiscale non ancora individuati. È però evidente

come, una volta effettuata la fase di selezione i dati sono comunque a disposizione al fine, per esempio, di effettuare un riscontro ai fini dell'accertamento e del controllo con particolare rilievo rispetto al redditometro. Se infatti il nuovo redditometro si fonda sul principio di correlazione tra spesa e reddito, è evidente che il dato di spesa può essere utile proprio al fine di supportare la rettifica. Un tema che è emerso in occasione dei primi incontri pubblici sull'anagrafe dei conti (si veda Italia Oggi di ieri) è quello del periodo di conservazione dei dati. Il provvedimento afferma che il tempo massimo è quello di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi «quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno cui è riferibile la comunicazione». Con riferimento a tale affermazione si tiene conto dunque che i primi dati saranno quelli del 2011 e, congiuntamente, dell'ipotesi in cui per tale periodo di imposta non sia stata presentata la dichiarazione il che comporta la possibilità di accertamento sino al 31 dicembre 2017 e da qui il richiamo ai sei anni. E stato però riferito che tale periodo si allunga se, al termine dei sei anni, è in essere un contenzioso. Ciò posto deve essere osservato allora come il contenzioso in questione debba esistere comunque entro i sei anni in quanto il concetto di raddoppio dei termini non può essere utilizzato per prorogare il termine di conservazione dei dati. Ad esempio, se con riferimento al periodo di imposta 2011, effettuando un controllo viene superato il limite di rilevanza penale per effetto di una violazione, l'accertamento dovrà comunque essere attivato entro i termini ordinari a meno che, evidentemente, i dati in questione non siano utilizzabili e richiesti in altre procedure il





Diffusione: 81.139 Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi da pag. 24

che comporterebbe una proroga nella conservazione degli stessi ai fini amministrativi e tributari.

I rapporti scudati. Si parla molto della possibilità o meno che la segnalazione riguardi i rapporti all'interno dei quali sono confluite le disponibilità estere oggetto di scudo. Da un punto di vista strettamente giuridico la questione appare però semplice, nel senso che ci si dovrebbe domandare come sia possibile la convivenza di un apposito prelievo introdotto a fine 2011 (articolo 19 del dl 201) ai fini del mantenimento della segregazione rispetto ad una ipotesi che, nonostante il prelievo, comporti la segnalazione anche solo identificativa mediante il codice fiscale. Ciò a meno che non si ipotizzi una modifica normativa ovvero una limitazione del prelievo in questione al 2013 con conseguente comunicazione in riferimento al periodo di imposta successivo.

——© Riproduzione riservata——



Lettori: 203.000